



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

NOTIZIE UTILI PER IMPRESE E NON SOLO

FATTURA ELETTRONICA, SANZIONI POS,
ESENZIONE E ACCONTI IMU, CAMERA
DI COMMERCIO, PARI OPPORTUNITÀ,
FERIE NON GODUTE, INDENNITÀ,
SCADENZE E MOLTO ALTRO.

EDIZIONE DI GIUGNO 2022

LEGGI I NOSTRI APPROFONDIMENTI



NOTIZIE UTILI – GIUGNO 2022

	IN EVIDENZA	<ul style="list-style-type: none">Notizie in sintesi	Pag. 2
	APPROFONDIMENTI	<ul style="list-style-type: none">Fattura elettronica per forfettariSanzione a chi rifiuta pagamenti "POS"Esenzione Imu immobili merce	Pag. 3 Pag. 4 Pag. 5
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	<ul style="list-style-type: none">Versamento acconto Imu 2022Diritto annuale Camera di Commercio 2022Riduzione del capitale sociale per perdite	Pag. 6 Pag. 7 Pag. 8
	NON SOLO IMPRESA	<ul style="list-style-type: none">Rapporto per le pari opportunità per imprese oltre 50 dipendentiContribuzione Inps per ferie non goduteRinnovo certificati digitali Entratel	Pag. 9 Pag. 10 Pag. 11
	AGEVOLAZIONI	<ul style="list-style-type: none">Indennità una tantum di € 200,00 per lavoratori e pensionati	Pag. 12
	SCADENZARIO	<ul style="list-style-type: none">Principali adempimenti mese di giugno 2022	Pag. 13

Comunicazioni

- **RICORDIAMO** di monitorare costantemente la posta elettronica certificata (PEC) strumento che le amministrazioni pubbliche stanno sempre più utilizzando per la notifica degli atti.
- **SPID**: per i clienti che fossero interessati, o ne avessero la necessità, il nostro studio è abilitato per il rilascio dello SPID, il **Sistema Pubblico di Identità Digitale**, che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da PC, tablet e smartphone.


IN EVIDENZA
[Notizie in sintesi](#)
**VERIFICA FISCALE
ACCETTATA SENZA
CONTESTAZIONE**

- La Cassazione afferma che la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica equivale ad accettazione del risultato, se non si manifesta immediatamente il proprio dissenso verso i risultati ottenuti durante le operazioni di verifica fiscale.
- Sarebbe quindi opportuno che, nel corso della verifica, il contribuente non sia collaborativo oltre gli ordinari obblighi di esibizione della documentazione, ma soprattutto, in presenza di rideterminazioni basate su calcoli campionari e percentuali, esprima nel Pvc le più ampie riserve sulle conclusioni dei verificatori.

**ESCLUSIONE
AUTOMATICA ISA
PER IL 2021**

- Esclusione dagli Isa per tutte le partite Iva aperte dal 1.01.2019 e per 29 codici Ateco più colpiti dalle chiusure e dalle restrizioni per la pandemia durante il 2021. Il D.M. Economia 29.04.2022, che contiene anche i correttivi anticrisi per tutti gli Isa approvati (allegato 5), definisce i soggetti che saranno automaticamente esonerati dalla compilazione delle pagelle ai fini fiscali (resta quella per finalità statistiche) senza necessità di passare dalla verifica del calo dei ricavi o compensi di almeno il 33% nel 2021 rispetto al 2019.

**CESSIONE DEI CREDITI
DA BONUS EDILIZI**

- Le norme limitative sui trasferimenti dei bonus edilizi cambiano nuovamente con il Decreto Aiuti, che consente alle banche e società di gruppi bancari di cedere i bonus edilizi a "correntisti professionali". Tali disposizioni si rendono applicabili ai soli crediti che derivano da opzioni (cessione, sconto in fattura) comunicate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1.05.2022.

**BONUS EDILIZI
E INDICAZIONE
DEL CCNL**

- L'art. 1, c. 43-bis della legge di Bilancio 2022, che introduce l'obbligo di indicare nelle fatture e negli atti di affidamento, per i cantieri superiori a € 70.000,00, il contratto di lavoro applicato nel settore dell'edilizia, acquista efficacia dal 27.05.2022 e si applica ai lavori edili avviati successivamente a tale data.
- A seguito del D.L. 21/2022, l'adempimento riguarderà tutti i casi in cui ci siano opere (edili e non edili) il cui importo risulti complessivamente superiore a € 70.000,00. Tuttavia, l'indicazione in fatture e affidamenti del contratto nazionale riguarderà soltanto le imprese edili. Pertanto, chi effettua lavori non edili, anche nell'ambito dello stesso cantiere, non ha questo obbligo.
- La sanzione per l'inadempimento dell'obbligo comporta la perdita dei bonus edilizi. Inoltre, la mancanza della predetta indicazione vieta a professionisti e Caf l'apposizione del visto di conformità sui dati delle dichiarazioni o al momento della cessione del credito d'imposta o dello sconto in fattura.
- Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti.

**DETRAZIONE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE**

- L'Agenzia delle Entrate, in diverse risposte a interpello pubblicate il 23.05.2022, in relazione alla detrazione del 75% per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, ha chiarito che per le persone fisiche, ai fini dell'imputazione delle spese, occorre fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

**PROPOSTE DI
CONCILIAZIONE
CONTENZIOSO IN
MATERIA DI LAVORO**

- L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso noto di accettare proposte di conciliazione del giudice per rideterminare gli importi delle sanzioni irrogate per violazioni in materia di lavoro e previdenza, riducendole al minimo edittale, superando il vigente orientamento di totale chiusura all'istituto di conciliazione e di transazione per le sanzioni amministrative di propria competenza.

**CREDITO D'IMPOSTA
RICERCA E SVILUPPO
E INVESTIMENTI
INDUSTRIA 4.0**

- L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, per le imprese ammesse al credito d'imposta ricerca e sviluppo, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
- Quanto agli adempimenti e agli oneri documentali, è previsto che l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa, essi devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- Ai fini dei successivi controlli, è previsto che le imprese sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata.

**TARI
MAGGIORATA
PER B&B**

- La Cassazione afferma che è legittima l'applicazione della tariffa Tari maggiorata per l'attività alberghiera ai bed & breakfast, in quanto producono più rifiuti di un'abitazione (anche nel caso in cui l'immobile non cambi la classificazione catastale).


APPROFONDIMENTO
Fattura elettronica per forfettari

A seguito della modifica apportata dall'art. 18 D.L. 36/2022 (decreto PNRR-2) all'art. 1, c. 3 D. Lgs. 127/2015, **sono stati eliminati gli esoneri**, per le operazioni effettuate dal 1.07.2022 (prendendo a riferimento l'art. 6 D.P.R. 633/1972), in tema di fattura elettronica, previsti per i seguenti soggetti (c.d. soggetti minori):

- rientranti nel "regime di vantaggio" (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98);
- rientranti nel **regime forfettario** (art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014);
- che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 L. 16.12.1991, n. 398, che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 65.000,00.

L'obbligo di fatturazione elettronica scatterà unicamente per i soggetti precedentemente indicati, qualora l'ammontare dei **ricavi/compensi dell'anno precedente** (per il 2022 andrà preso a riferimento l'anno 2021), ragguagliati ad anno, **siano stati superiori a € 25.000**. Qualora, nell'anno precedente i compensi/ricavi siano stati inferiori a € 25.000 non vi sarà l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica. Infatti, l'obbligo, in tal caso scatterà unicamente dalle operazioni effettuate dal 1.01.2024.

A seguito del nuovo obbligo di utilizzo della fattura elettronica, i soggetti minori saranno tenuti anche:

- alla ricezione in formato elettronico delle fatture passive emesse dai propri fornitori;
- alla **conservazione elettronica** delle fatture;
- all'assolvimento elettronico dell'imposta di bollo.

Tavola riepilogativa
Soggetti tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica dal 1.07.2022

Fattura elettronica a seconda dei soggetti coinvolti nell'operazione ¹	Soggetto passivo Iva residente ovvero stabilito in Italia	Soggetto passivo Iva nel regime forfettario (art. 1, cc. 54-89, L. 190/2014) ovvero nel regime dei minimi (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011)	Soggetto passivo Iva produttore agricolo in regime di esonero (art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972)
Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2B Fra soggetti passivi Iva	Sì Non vi è l'obbligo di emissione della fattura elettronica qualora il cessionario/committente soggetto passivo sia residente ovvero stabilito in un Paese diverso dall'Italia (Ue ovvero extra-Ue).	Sì Qualora i ricavi/compensi dell'anno precedente - 2021 (anche ragguagliati ad anno) siano superiori a € 25.000. Per i ricavi/compensi inferiori a € 25.000 l'obbligo scatterà dalle operazioni effettuate dal 1.01.2024.	No
Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2C Nei confronti di privati consumatori	Sì	Sì Qualora i ricavi/compensi dell'anno precedente - 2021 (anche ragguagliati ad anno) siano superiori a € 25.000. Per i ricavi/compensi inferiori a € 25.000 l'obbligo scatterà dalle operazioni effettuate dal 1.01.2024.	No
Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2PA Nei confronti della P.A.	Sì Vi è l'obbligo di apposizione della firma digitale.	Sì Vi è l'obbligo di apposizione della firma digitale.	Sì Vi è l'obbligo di apposizione della firma digitale.
Nota¹	Per le operazioni per le quali vi è l' obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria , per il 2019, 2020, 2021 e 2022 (come da ultimo previsto dal D.L. 146/2021), vi è il divieto di emettere fattura in formato elettronico . La citata esclusione è applicabile anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.		



Sanzione a chi rifiuta pagamenti “POS”

A seguito della modifica apportata dall'art. 18 del Decreto PNRR-2 (D.L. 30.04.2022, n. 36) all'art. 15, c. 4-bis D.L. 18.10.2012, n. 179, è stata anticipata al 30.06.2022 la decorrenza delle sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamenti con carte di debito/credito.

La decorrenza delle sanzioni, prima della citata modifica normativa, era prevista a decorrere dal 1.01.2023.

Nel dettaglio, la citata disposizione normativa stabilisce che qualora un soggetto, che effettui attività di vendita di prodotti ovvero prestazioni di servizi (anche professionali), rifiuti di accettare un pagamento attraverso carte di debito/credito, sarà applicabile, **dal 30.06.2022**:

- una **sanzione fissa pari a € 30**;
- un'ulteriore **sanzione del 4%**, calcolata sul valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico.

Tavola riepilogativa

	Fino al 29.06.2022	Dal 30.06.2022
Sanzioni mancata accettazione POS	Nessuna sanzione in caso di mancata accettazione di tale modalità di pagamento.	<p>Sanzione fissa pari a € 30, oltre al 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le sanzioni non sono, invece, applicabili nelle ipotesi in cui ricorrano casi di oggettiva impossibilità tecnica. • Si pensi, ad esempio, al terminale POS fuori uso o assenza di connessione Internet.
Oblazione amministrativa	---	<ul style="list-style-type: none"> • Non è possibile procedere al pagamento in misura ridotta, non essendo applicabile quanto disciplinato dall'art. 16 L. 689/1981 - c.d. oblazione amministrativa. • Tale istituto consente al contribuente, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari a 1/3 del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.
Accertamento delle violazioni	---	<ul style="list-style-type: none"> • L'accertamento delle violazioni è demandato a: <ul style="list-style-type: none"> - ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria; - organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro (così come disciplinato dall'art. 13, c. 1 L. 689/1981).

Esempio n. 1

Sanzioni in caso di mancata accettazione moneta elettronica

Nell'effettuare una consumazione al bar del valore di € 2, l'avventore potrà pretendere di pagare con bancomat o carta. In caso di rifiuto, dal 1.07.2022, la sanzione sarà pari alla misura base pari a € 30, più il 4% del valore della transazione, per un totale di € 30,08.

Esempio n. 2

Sanzioni in caso di mancata accettazione moneta elettronica

Acquisto di un bene del valore di € 500: nel caso in cui la moneta elettronica, dal 1.07.2022, sia rifiutata, la sanzione è pari a € 30 di base, più il 4% di € 500, per un totale dovuto di € 50.



Esenzione Imu immobili merce

L'art. 2 D.L. 102/2013, modificando il c. 9-bis dell'art. 13, D.L. 201/2011 (decreto istitutivo dell'Imu), ha introdotto dal 1.01.2014 una precisa causa di esenzione dal tributo per i c.d. "beni immobili-merce".
 Tale esenzione, dopo le modifiche della legge di Bilancio 2020, che ha ridisegnato il tributo, unificando Imu e Tasi, è stata sostanzialmente riproposta con l'art. 1, c. 751 L. 160/2019.

IMMOBILI MERCE

I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati, sono esenti da Imu.

Per beneficiare dell'agevolazione è necessario rispettare una serie di requisiti e condizioni.

REQUISITO SOGGETTIVO

- Il bene in questione deve essere di **proprietà di un'impresa costruttrice**, ossia di un'impresa che per statuto svolge, anche occasionalmente, attività di costruzione di fabbricati per la successiva rivendita.
- Rientrano in tale fattispecie anche **le cooperative edilizie, le imprese edili in genere e le immobiliari di costruzione**.
- Sono, invece, da ritenersi **escluse le immobiliari di compravendita e quelle di mera gestione**.
- È necessario, inoltre, che i fabbricati in questione siano **correttamente contabilizzati** secondo il **principio OIC 13** e, pertanto, allocati alla voce "rimanenze".

- La **risoluzione MEF n. 11/DF/2013** ha precisato che beneficiano dell'esenzione anche i fabbricati acquistati da un'impresa di costruzioni e sui quali sono stati eseguiti **gli incisivi interventi di recupero** contemplati dall'art. 3, lett. c), d) e f) D.P.R. 380/2011 (interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché ristrutturazione urbanistica).
- Il documento di prassi ha altresì precisato che l'esenzione si applica a partire dalla data di ultimazione dei lavori.

Esempio

- In caso di acquisto di area fabbricabile, l'Imu è dovuta sul valore dell'area fino alla fine dei lavori.
- Da quel momento, il fabbricato (costruito o ristrutturato e rimasto invenduto) sarà esente da Imu.

REQUISITO OGGETTIVO

Altro requisito necessario per ottenere il trattamento di favore riguarda la sussistenza della **condizione di non locazione**: i fabbricati, costruiti o ristrutturati e rimasti invenduti non devono essere locati e nemmeno utilizzati, anche temporaneamente, dall'impresa costruttrice.

ADEMPIMENTO SOSTANZIALE PER LA FRUIZIONE

Occorre prestare particolare attenzione a un adempimento che riveste carattere formale e sostanziale: la presentazione della dichiarazione Imu dove segnalare la condizione di esenzione.

Tale adempimento è richiesto a pena di decadenza, poiché permette al Comune di essere messo preventivamente a conoscenza della richiesta di esenzione ed effettuare controlli.

CRITICITÀ

Si segnala che **alcuni Comuni continuano a negare l'esenzione, limitandola ai soli fabbricati costruiti e non a quelli ristrutturati, ignorando la risoluzione MEF n. 11/DF/2013** che, seppure non fonte primaria di diritto e non vincolante per il contribuente, in quanto atto interno alla pubblica amministrazione, riveste invece carattere vincolante per gli uffici amministrativi.



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Versamento acconto Imu 2022

Si riassumono gli elementi di base per il calcolo generale dell'Imu, ricordando che la L. 160/2019 ha abrogato dal 2020 l'imposta unica comunale (IUC), ridefinendo il quadro normativo in tema di Imu.

L'Imu è versata in 2 rate.

Acconto

Entro il
16.06.2022

L'imposta è calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni **dei 12 mesi dell'anno precedente**².

Saldo

Entro il
16.12.2022

- Si utilizzano le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso, qualora pubblicate sul sito www.finanze.it entro il 28.10; in mancanza, si utilizzano le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente (2020).
- Il saldo è pari all'imposta dovuta per l'anno in corso meno l'acconto versato.

VERSAMENTO¹

- È prevista la possibilità di versare in un'unica soluzione, il **16.06**, applicando le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso (il versamento non può, tuttavia, considerarsi definitivo, in quanto il Comune può deliberare variazioni Imu per l'anno in corso fino a ottobre).
- Il versamento è effettuato utilizzando esclusivamente le seguenti modalità alternative:
 - modello F24;
 - bollettino di conto corrente postale;
 - piattaforma di cui all'art. 5 D. Lgs. 82/2005 (piattaforma PagoPA) e le altre modalità ivi previste.

Note

- 1) Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.
- 2) Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2022 il contribuente potrà (facoltà) fare riferimento alle delibere relative al 2022 anche per il pagamento della 1^a rata 2022.

Esempio

Calcolo acconto Imu per abitazione a disposizione (per anno intero)

Dati	Abitazione tenuta a disposizione posseduta al 100% per l'intero anno da un solo proprietario.	<ul style="list-style-type: none"> • Rendita catastale dell'abitazione = € 750,00 • Rendita catastale rivalutata del 5% = € 787,50 • Moltiplicatore = 160 • Aliquota 2021 pari all'aliquota di base = 0,86% 	
Calcoli	Base imponibile: € 787,50 x 160 (coefficiente)	€ 126.000,00	x
	Aliquota 2021	0,86%	x
	Percentuale di possesso	100/100	x
	Mesi di possesso	12/12	=
	IMU annua	€ 1.083,60	
Acconto (entro il 16.06.2022)	Imu dovuta in acconto (€ 1.083,60 x 50%) = € 54,80 (arrotondato)	€ 542,00	



Diritto annuale Camera di Commercio 2022

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1.01.2021. Con proprio decreto del 12.03.2020 il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato, per gli anni 2020, 2021 e 2022, la maggiorazione del diritto annuale del 20%, per il finanziamento di progetti strategici. Tale maggiorazione si applica al montante già ridotto del 50%.

DIRITTO DOVUTO IN MISURA PERCENTUALE

- Società di persone
- Società di capitali
- Cooperative
- Consorzi

Imprese già iscritte					Imprese di nuova iscrizione
Fasce di fatturato ai fini Irap dell'esercizio precedente					
	Da €	a €	Misure fisse e aliquote – da ridurre del 50%		
	0,00	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)	(+)	€ 100,00 (U.L. € 20,00)
1	100.000,01	250.000,00	0,015%	(+)	
2	250.000,01	500.000,00	0,013%	(+)	
3	500.000,01	1.000.000,00	0,010%	(+)	
4	1.000.000,01	10.000.000,00	0,009%	(+)	
5	10.000.000,01	35.000.000,00	0,005%	(+)	
6	35.000.000,01	50.000.000,00	0,003%	(+)	
7	50.000.000,01	-	0,001% (massimo € 40.000,00)	(+)	

Importo totale: somma degli importi dovuti per ciascun scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali.

Gli importi complessivi così determinati **dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati**.

Riduzione del 50% per il 2022

La misura prevista per la prima fascia di fatturato, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00, è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%; per le imprese con **fatturato fino a € 100.000,00**, l'importo del diritto annuale da versare è pari a **€ 100,00** (U.L. € 20,00).

Anche l'importo massimo da versare, pari a € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a **€ 20.000,00**.

SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA

Società semplice non agricola.	€ 100,00 (U.L. € 20,00)
Società tra avvocati.	
Società semplice agricola ¹ .	€ 50,00 (U.L. € 10,00)
Soggetti iscritti al Rea.	€ 15,00

DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria .	€ 100,00 (U.L. € 20,00)
Imprese individuali iscritte/annotate nella sezione speciale .	€ 44,00 (U.L. € 8,80) ²

UNITÀ LOCALI

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto **pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale**, fino a un massimo di € 200,00 (cui applicare la riduzione), con arrotondamento all'unità di euro.

Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all'estero.	€ 55,00
--	---------

SEDI SECONDARIE

Per le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero occorre versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a € 55,00.

Note

1. Devono essere considerate "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relative alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola".
2. Gli importi da versare devono essere arrotondati all'unità di euro, applicando un unico arrotondamento finale.



Riduzione del capitale sociale per perdite

Il Decreto Milleproroghe 2022 ha esteso il regime di sospensione delle perdite anche per quelle generatesi nel corso del 2021. Il regime di sospensione delle perdite è stato previsto dall'art. 1, c. 266 L. 178/2020, che ha innovato la normativa in tema di rinvio dei provvedimenti da adottare in dipendenza delle perdite maturate dalle società, contenuta nell'art. 6 D.L. 23/2020. Ai sensi di tali disposizioni, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020, era possibile non applicare gli obblighi di cui agli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4-6 e 2482-ter C.C. e non operava la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies C.C.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3, stabilito dagli artt. 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4 C.C., è posticipato al 5° esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

- Per le società di capitali:
 - è possibile coprire le **perdite generatesi nel corso dell'esercizio 2021** entro i termini di approvazione del bilancio relativo all'**esercizio chiuso al 31.12.2026**;
 - **anche nel 2022** non opera la causa di scioglimento per perdite generate nell'esercizio 2021.

Pertanto, come per le perdite (sia da Covid-19, sia "estrane") prodotte nell'esercizio in corso al 31.12.2020, anche quelle imputabili all'esercizio in corso al 31.12.2021 sono oggetto di sterilizzazione per un quinquennio.

- Analogamente al 2020, anche per il 2021 **rilevano le perdite generatesi nell'esercizio in corso** (dunque, al 31.12.2021).
- Ne deriva che **beneficiano della proroga normativa anche le società con esercizi "a cavallo"**, purché il termine del 31.12.2021 rientri nel corso dell'esercizio.

Esemplificando, sono attratte anche le società con esercizio che va dal 1.07.2021 al 30.06.2022.

PERDITE 2021

Quinquennio sterilizzazione perdite	<ul style="list-style-type: none"> • Il periodo per coprire le perdite 2021 è autonomo rispetto a quelle relative al 2020. Pertanto, dovranno essere recuperate entro i termini per l'approvazione del bilancio: <ul style="list-style-type: none"> - 2025, le perdite "2020"; - 2026, le perdite "2021".
Fattispecie non interessate	<ul style="list-style-type: none"> • Se la perdita «erode» il capitale sociale la società non potrà distribuire dividendi finché il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente (art. 2433, c. 3 C.C.). • Le perdite incidono sui limiti ex art. 2412 C.C. entro i quali la Spa è legittimata all'emissione dei prestiti obbligazionari (doppio del capitale sociale). • La perdita incide sul reintegro della riserva legale (1/5 del capitale sociale - art. 2430 C.C.).
Regole ordinarie senza deroga	
Nota bene	È comunque possibile coprire le perdite generatesi nel corso dell'esercizio 2021. L' effettiva consistenza del capitale netto deve risultare negli atti e nella corrispondenza della società (art. 2250, c. 2 C.C.).

Esempio

Perdite 2021 che, sommate a quelle del 2020, riducono il capitale al di sotto del minimo

Patrimonio netto 1.01.2020	<ul style="list-style-type: none"> • Capitale sociale: € 200.000,00. • Riserve: € 0,00 (si suppone, per semplicità espositiva, che al 1.01.2018 fossero pari a € 10.000,00 e interamente destinate alla copertura integrale della perdita 2019 di € 10.000,00). 					
Perdite	Anno	Perdite	Rinvio ex art. 6, c. 2 D.L. 23/2020 (2482-bis c.c.)	Rinvio ex art. 6, c. 3 D.L. 23/2020 (2482-ter c.c.)	Termine copertura entro approvazione	Movimenti dell'esercizio
	2020	160.000	160.000		Bilancio al 31.12.2025	0
	2021	120.000		120.000	Bilancio al 31.12.2026	0
Informativa sulle perdite	<ul style="list-style-type: none"> • Copertura perdita 2020 (art. 2482-bis c.c.): essa riduce il capitale sociale di oltre 1/3 e, ai sensi dell'art. 6, c. 2 D.L. 23/2020, vigente ante D.L. 228/2021, è stata rinviata fino al termine di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025. • Copertura perdita 2021: essa, unita a quella del 2020, determina l'applicazione dell'art. 2482-ter c.c.; tuttavia, per effetto del D.L. 228/2021 (art. 3, c. 1-ter), che ha modificato l'art. 6, c. 3 D.L. 23/2020, le disposizioni dell'art. 2482-ter possono essere differite al termine di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2026. 					


NON SOLO IMPRESA
Rapporto per le pari opportunità per imprese oltre 50 dipendenti

La L. 162/2021 ha riscritto l'art. 46 del D.Lgs. 198/2006 che disciplina il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile. In particolare, è previsto l'obbligo di redazione del rapporto per le aziende che occupano oltre 50 dipendenti (in precedenza il riferimento era a 100 dipendenti). Il D.M. interministeriale 29.03.2022 aggiorna le modalità di presentazione del rapporto. Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, inserendo le informazioni contenute nell'allegato A del Decreto, attraverso l'utilizzo dell'apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, <https://servizi.lavoro.gov.it>, entro il 30.09.2022 (per il solo biennio 2020-2021; per tutti i successivi bienni è confermata la data del 30.04 dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio). Al termine della procedura informatica, qualora non siano rilevati errori o incongruenze, l'applicativo rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali. L'applicativo informatico sarà operativo dal 23.06.2022.

SOGGETTI OBBLIGATI

Aziende pubbliche e private che occupano **oltre 50 dipendenti** (in precedenza 100 dipendenti).

Le aziende pubbliche e private che occupano **fino a 50 dipendenti possono** redigere il rapporto **su base volontaria**, utilizzando le medesime modalità telematiche previste per le aziende con più di 50 dipendenti.

OGGETTO INFORMATIVA

- Situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione a:
 - assunzioni;
 - formazione;
 - promozione professionale;
 - livelli;
 - passaggi di categoria o qualifica;
 - mobilità;
 - CIG;
 - licenziamenti;
 - pensionamenti e prepensionamenti;
 - retribuzione effettivamente corrisposta.

AMBITO APPLICATIVO

Il rapporto è redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, sia in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti.

PERIODICITÀ

Il rapporto deve essere redatto ogni 2 anni.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Il rapporto è redatto in modalità **esclusivamente telematica**, attraverso la compilazione del modello pubblicato nel sito Internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'applicativo informatico è operativo dal 23.06.2022.

La consigliera e il consigliere regionale di parità, che accedono attraverso un identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

PUBBLICITÀ

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica, in un'apposita sezione del proprio sito Internet istituzionale, l'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l'elenco di quelle che non lo hanno trasmesso.



Contribuzione Inps per ferie non godute

Ai lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto irrinunciabile a un periodo annuale minimo di ferie retribuite (pari almeno a 4 settimane), per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa, così come previsto dall'art. 36 della Costituzione e confermato dall'art. 10 del D. Lgs. 66/2003.

È nullo ogni diverso accordo, tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, che non sia giustificato da eccezionali esigenze aziendali.

Le ferie non godute devono essere differite; solo in casi eccezionali previsti dalla legge possono essere retribuite mediante un'indennità sostitutiva (ad esempio, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro).

Gli importi soggetti a contribuzione sono individuati in base al principio di competenza; possono però sorgere difficoltà nell'individuazione del momento impositivo per assolvere l'obbligo contributivo relativo al compenso per ferie non godute. Se esiste una previsione normativa o contrattuale (collettiva o aziendale), la scadenza dell'obbligazione contributiva deve rispettare i tempi definiti. Per favorire il lavoratore, è prevista la possibilità di rinviare il godimento con regolamenti aziendali, entro il termine di 18 mesi. In questo caso, il momento impositivo si individua nel mese in cui cade il termine differito di fruizione.

In assenza di norme contrattuali, aziendali o patti individuali, l'obbligazione contributiva scade il 18° mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle ferie.

MOMENTO IMPOSITIVO	<ul style="list-style-type: none"> • In presenza di: <ul style="list-style-type: none"> - previsione legale o contrattuale (collettiva o aziendale) disciplinante la fruizione delle ferie; <i>oppure</i> - pattuizioni individuali. 	La scadenza dell'obbligazione contributiva coincide con il termine indicato nella norma di riferimento.
MODALITÀ DI VERSAMENTO	L'obbligo contributivo impone al datore di lavoro di versare i contributi previdenziali secondo il principio di competenza , a prescindere dal fatto che l'azienda abbia o meno corrisposto il compenso sostitutivo per ferie non godute anticipando la quota a carico del lavoratore.	L'azienda dovrà trattenere i contributi sulla retribuzione che corrisponderà al lavoratore quando usufruirà delle ferie. L'azienda dovrà recuperare la contribuzione già versata alla scadenza del 18° mese anticipata per conto del lavoratore.
MODALITÀ DI RECUPERO	Ferie arretrate fruitte successivamente al mese di versamento dei contributi.	Recupero contributivo tramite UniEmens.
R.O.L. ED EX FESTIVITÀ	Nell'eventualità che il lavoratore non possa godere dei ROL/Ex festività in uno specifico arco temporale generalmente coincidente con la fine dell'anno di riferimento, è prevista la possibilità di erogare una indennità sostitutiva. Quest'ultima è calcolata prendendo come parametro la retribuzione corrisposta al momento di scadenza del termine stabilito per la fruizione.	
R.O.L. ED EX FESTIVITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di mancato godimento dei permessi, nonché del mancato pagamento della relativa indennità sostitutiva alle scadenze stabilite dai CCNL, l'obbligazione contributiva è individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi. • Pertanto, il versamento dei relativi contributi deve essere effettuato, secondo le regole generali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento dei permessi previsto contrattualmente o per accordo. 	



[Rinnovo certificati digitali Entratel](#)

*L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono stati apportati dei miglioramenti relativamente alla sicurezza dei certificati digitali utilizzati dai canali telematici e dall'infrastruttura SID. L'Agenzia invita gli intermediari a verificare se i propri certificati rispondano ai nuovi requisiti minimi di sicurezza. Nel caso la verifica non vada a buon fine, gli intermediari dovranno procedere alla revoca dell'attuale ambiente di sicurezza e alla generazione di uno nuovo. **Il termine utile per l'adeguamento ai nuovi standard di sicurezza, originariamente previsto per il 30.04.2022, è stato posticipato al 31.12.2022.** In questo articolo sono illustrate le procedure utili alla verifica dei certificati, qualora non si sia già proceduto al rinnovo.*

RINNOVO CERTIFICATI

- L'Agenzia delle Entrate, con avviso del 21.01.2022, ha comunicato di aver "reso più sicuri i certificati digitali per la firma e cifratura dei documenti informatici da scambiare mediante i canali telematici e l'infrastruttura SID", ossia il c.d. "ambiente di sicurezza".
- Con lo stesso avviso è stato fissato al 30.04.2022 il termine ultimo utile per l'eventuale adeguamento da parte degli utenti dei requisiti minimi di sicurezza dei propri certificati.
- Con l'avviso del 29.04.2022 l'Agenzia delle Entrate ha prorogato detto termine al 31.12.2022.

REQUISITI MINIMI

- I nuovi requisiti minimi di sicurezza sono:
 - algoritmo di hash, SHA-256;
 - algoritmo di cifratura, AES-256;
 - lunghezza delle chiavi RSA, 4096 bit (cifratura) e 4096 o 2048 bit (firma).

VERIFICA CERTIFICATI

- Procedura per gli intermediari per continuare a utilizzare Entratel e scambiare così documentazione con l'Agenzia delle Entrate:
 - verificare se i propri certificati sono già aggiornati o meno ai nuovi requisiti minimi;
 - in caso di esito negativo della verifica, rinnovare i propri certificati revocando l'ambiente di sicurezza attuale e generandone uno di nuovo.

APPLICAZIONI PER LA VERIFICA DEI CERTIFICATI

- Quali sono gli strumenti per verificare se il proprio ambiente di sicurezza è già conforme alle nuove direttive? Due sono le applicazioni che consentono tale verifica:
 - Desktop Telematico;
 - Gestione Certificati.
- Con le stesse applicazioni è possibile anche rinnovare i propri certificati nel caso essi non rispettino i requisiti di sicurezza.
- Per essere utilizzate per la verifica dei certificati le applicazioni devono essere aggiornate alla versione corrente.
- L'eventuale messaggio derivante dall'utilizzo di una versione obsoleta è il seguente: "Formato della richiesta di iscrizione al registro utenti non valido (K1024). Verificare la versione del software di generazione dell'ambiente di sicurezza".

VERIFICA CERTIFICATO

- Passaggi per effettuare la verifica dei certificati:
 - dalla voce 'Sicurezza' del menu dell'applicazione Desktop Telematico (oppure dalla voce 'Gestisci ambienti' nel caso di utilizzo dell'applicazione 'Gestione certificati') si sceglie 'Visualizza certificati';
 - si seleziona il certificato da verificare;
 - si clicca sul pulsante 'Dettaglio';
 - nella finestra successiva si rimane nella scheda 'Generale';
 - se si riscontra la presenza della dicitura "Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits", significa che il certificato è aggiornato; qualora la dicitura descriva un valore diverso il certificato non risponde ai requisiti minimi e dovrà essere aggiornato.

AGGIORNAMENTO CERTIFICATO

- Che cosa fare nel caso in cui il certificato sia risultato non conforme alle caratteristiche di sicurezza richieste?
 - È necessario aggiornare il certificato.
- Come aggiornare il certificato?
 - Occorre procedere alla revoca dell'ambiente di sicurezza attuale e alla successiva generazione di un ambiente nuovo (tematica oggetto del prossimo articolo).


AGEVOLAZIONI
Indennità una tantum di € 200,00 per lavoratori e pensionati

Tra le misure adottate dal governo con il D.L. Aiuti (D.L. 17.05.2022, n. 50), in vigore dal 18.05.2022, per fronteggiare gli effetti della crisi in Ucraina vi è un'indennità una tantum pari a € 200 a favore di dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti. Per i lavoratori dipendenti il beneficio sarà erogato in via automatica nel mese di luglio 2022. L'indennità prevista per i lavoratori dipendenti e quella prevista per pensionati e altre categorie di soggetti non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta. L'indennità non concorre alla formazione del reddito.

Beneficiari	Requisiti	Modalità di erogazione
Lavoratori dipendenti. ¹	Che abbiano beneficiato nel 1° quadrimestre 2022 dell'esonero contributivo dello 0,8% previsto dall'art. 1, c. 121 L. 234/2021 per almeno una mensilità.	Automatica per il tramite dei datori di lavoro.
Titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di assegno sociale, per invalidità civile, di trattamenti di accompagnamento alla pensione.	<ul style="list-style-type: none"> • Con decorrenza entro il 30.06.2022. • Con reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali, non superiore per l'anno 2021 a € 35.000. 	D'ufficio dall'Inps o tramite l'ente previdenziale di riferimento.
Lavoratori domestici.	Che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18.05.2022.	<ul style="list-style-type: none"> • Su domanda ai Patronati. • Erogazione dall'Inps.
<ul style="list-style-type: none"> • Percettori di Naspi.¹ • Percettori di Discoll.¹ 	Per il mese di giugno 2022.	D'ufficio dall'Inps.
Percettori di indennità di disoccupazione agricola. ¹	Indennità di disoccupazione percepita nel 2022 di competenza del 2021.	
Titolari di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 del c.p.c. ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Con contratti attivi alla data del 18.05.2022. • Iscritti alla Gestione Separata. • Non titolari di trattamenti pensionistici e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. • Con reddito derivante da tali rapporti non superiore a € 35.000 per l'anno 2021. 	A domanda dall'Inps.
Beneficiari nel 2021 delle indennità ex artt. 10, cc. 1-9 D.L. 41/2021 ¹ e 42 D.L. 73/2021.	Si tratta delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.	Automatica dall'Inps.
Lavoratori stagionali a tempo determinato e lavoratori intermittenti. ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. • Con reddito derivante da tali rapporti non superiore a € 35.000 per l'anno 2021. 	A domanda dall'Inps.
Lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo. ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. • Con reddito derivante da tali rapporti non superiore a € 35.000 per l'anno 2021. 	
Lavoratori autonomi privi di partita Iva non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Che nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 c.c. • Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno 1 contributo mensile. • I lavoratori devono essere già iscritti alla data del 18.05.2022 alla Gestione Separata. 	
Incaricati delle vendite a domicilio. ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000 e titolari di partita Iva attiva. • Iscritti alla data del 18.05.2022 alla Gestione Separata. 	
Beneficiari del reddito di cittadinanza.	L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è già presente almeno 1 beneficiario delle indennità una tantum per dipendenti.	D'ufficio dall'Inps.
Nota¹	Le indennità di € 200 saranno erogate successivamente all'invio delle denunce contributive mensili (UniEmens) del mese di luglio 2022.	


SCADENZARIO
Principali adempimenti mese di giugno 2022

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Domenica 5 giugno	Sponsorizzazioni sportive	Credito d'imposta - Termine di presentazione della domanda per fruire del credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive 2021.
Venerdì 10 giugno	Bonus tessile moda	Comunicazione - Termine per la comunicazione all'Agenzia Entrate al fine di fruire del bonus tessile, moda e accessori per il 2021 (provv. Ag. Entrate 26.11.2021).
Mercoledì 15 giugno	Imposte dirette	Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05. Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
	Iva	Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Società benefit	Credito d'imposta - Termine di presentazione delle istanze per la richiesta del credito d'imposta in relazione alle spese di costituzione o trasformazione in società benefit (D.L. 34/2020, decreto direttoriale 4.05.2022).
Giovedì 16 giugno	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di maggio 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 2022. Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2021 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	IMU	Versamento - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª o unica rata dell'Imu complessivamente dovuta per il 2022, mediante il modello F24.
	Sospensione versamenti per Covid	Ripresa - Versamento della 18ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, relativamente al 4° trimestre 2021.
Ragionieri commercialisti	Contributi - Termine di versamento della 3ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2022.	



Principali adempimenti mese di giugno 2022 (segue)

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Lunedì 20 giugno	Contributo a fondo perduto	Ristorazione collettiva - Termine di presentazione dell'istanza per accedere al contributo a fondo perduto ex art. 43-bis D.L. 73/2021 (comunicato Ag. Entrate 3.05.2022).
	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Sabato 25 giugno	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intra-comunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Mercoledì 29 giugno	Imposte dirette	Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1.06 al 20.06.
Giovedì 30 giugno	Imposte dirette	Mod. Redditi 2022 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2021 e/o del 1° acconto 2022 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2022) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2021 o entro il mese di febbraio 2022, senza maggiorazione.
		Irap 2022 - Termine di versamento del saldo 2021 e del 1° acconto 2022 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), senza maggiorazione.
		Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2021 e di 1° acconto 2022, senza maggiorazione.
		Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata senza maggiorazione.
		Sostituti d'imposta "minimi" - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2021 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.
		Mod. Redditi 2022 PF - Termine di presentazione, in posta, del modello Redditi 2022 per le persone fisiche non obbligate all'invio telematico e per gli eredi delle persone decedute dal 1.01.2021 al 28.02.2022.
	Cedolare secca	Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).
		Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione.
		Isa
		Versamento - Termine di versamento dell'Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.
		Immobili all'estero
		Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2021 e 1° acconto 2022, senza maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).
		Attività finanziarie all'estero
		Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2021 e 1° acconto 2022, senza maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).
Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie	Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza maggiorazione.	
	Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio	
	Imposta sostitutiva - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).	
	Riallineamento per società in consolidato o trasparenza	
	Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).	
	Rivalutazione quote e terreni	
Versamento - Termine per il versamento della rata dell'imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno effettuato la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1.01.2020 ovvero alla data del 1.01.2021 .		
Rivalutazione beni d'impresa		
Versamento - Termine di versamento della 2ª rata delle imposte sostitutive per le imprese che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa ex D.L. 104/2020 nel bilancio 2020.		
Diritto annuale C.C.I.A.A.		
Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.		
Imposta di bollo		
Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 3ª rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).		



Principali adempimenti mese di giugno 2022 (segue)

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 30 giugno (segue)	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	Associazioni e società sportive	Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		Versamento - Versamento Iva anno 2021 per i soggetti che presentano la dichiarazione Redditi 2022, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2022.
	Imposta di registro	Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 14ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022. La L. 34/2022, di conversione del D.L. 17/2022, proroga al 31.07.2022 i termini di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi previsti dalla legge di Bilancio 2022, compresi quelli in scadenza nel periodo 1.05.2022-31.07.2022.
		Sospensione contributi e premi Inail - Termine di versamento della 4ª rata (di massimo 9) dei contributi in scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021.
	IMU	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Contratto di locazione breve	Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Imu per l'anno 2021.
	Tari	Comunicazione - Entro il 30.06.2022 deve essere effettuata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione contenente i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi nel 2021, da parte di coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.
	Canone RAI	Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Tari, salvo un diverso termine stabilito dal Comune (Ris. Dip. Fin. 2/2019).
	Autotrasporto	Dichiarazione sostitutiva - La dichiarazione sostitutiva, ai fini dell'esonero dal versamento del canone RAI, presentata dal 1.02.2022 ed entro il 30.06.2022 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2022 (Prov. Ag. Entrate 21.04.2016).
	Contributi pubblici	Rimborso accise - Termine di presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro il 31.12.2021 (D.P.R. 277/2000).
	Imposta di soggiorno	Pubblicazione - Gli enti che ricevono contributi pubblici sono tenuti alla pubblicazione dei relativi dati sui siti Internet o sui portali digitali entro il 30.06.2022 con riferimento all'annualità 2021 (D.L. 34/2019).
	Aggregazioni aziendali	Dichiarazione - Entro il 30.06.2022 i gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla presentazione della dichiarazione d'imposta di soggiorno per il 2020 e 2021 mediante il modello ex D.M. 29.04.2022.
	Web tax	Incentivi - È esteso alle operazioni effettuate entro il 30.06.2022, l'incentivo alle aggregazioni aziendali di cui alla legge di Bilancio 2021 che consente al soggetto risultante da un'operazione di aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda, di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (Art. 1, cc. 70, 71 L. 234/2021).
	Contributo straordinario caro bollette	Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sui servizi digitali (web tax) 2021.
Irap	Versamento - Entro il 30.06.2022 è previsto il versamento del contributo, a titolo di prelievo solidaristico straordinario, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi (art. 37 D.L. 21/2022).	
Aiuti di Stato	Versamento - Termine di versamento dell'Irap sospesa ex D.L. 34/2020 in caso di superamento dei limiti previsti (D.L. 228/2021).	
Inps	Autodichiarazione - Termine di presentazione all'Agenzia delle Entrate del modello di dichiarazione sostitutiva per le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19 (prov. Ag. Entrate 27.04.2022).	
	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.	
	Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, senza l'applicazione di interessi, del saldo 2021 e acconto 2022 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps.	
	Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2021 e del 1° acconto per il 2022, senza maggiorazione.	
Libro unico del lavoro	Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2022 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.	
Dottori commercialisti	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.	
	Adempimenti - Termine di versamento della 3ª rata delle eccedenze 2021 per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE2021.	

Nota¹

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

SE HAI BISOGNO
DI ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTATTA IL NOSTRO STUDIO.

SITO: **WWW.STUDIOREGIS.NET**

EMAIL: **STUDIO@STUDIOREGIS.NET**

TEL: **+39 0372 53561**